



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 52 DEL 17-07-2021

Reg. generale n. 79 del 17-07-2021

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA FRAZIONE DI PASSO DI TREIA IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA L'AURORA DI NOTTE. MODIFICA ORDINANZA N. 50/77 DEL 12.07.2021.
--

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

RICHIAMATE la Segnalazione certificata per attività di pubblico spettacolo temporaneo “L’Aurora di Notte” comprensiva degli allegati di legge, prot. 14305 del 14.07.2021 (richiesta Suap n.433/2021) in programma nella frazione Passo di Treia nei giorni 15, 16, 17 e 20 luglio 2021 e la Segnalazione certificata di inizio attività per esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande prot. 14297 del 14.07.2021 (richiesta Suap 443/2021) per il medesimo periodo entrambe presentate dal Presidente dell’Associazione A.P. Aurora Treia) signor Cegna Stefano;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 50/77 del 12.07.2021 con la quale si dettavano prescrizioni per la circolazione veicolare, di safety e security e di contenimento della diffusione del Covid-19 nella frazione Passo di Treia in occasione dello svolgimento della manifestazione sopra indicata.

PRESO ATTO che, con il provvedimento sopra richiamato, si disciplinava la circolazione e la sosta in occasione della manifestazione “L’Aurora di Notte” nella Piazza M.Tarcisio Carboni, via dell’Asilo e via Santa Caterina della frazione;

VISTA la nota del signor Cegna Stefano, Presidente dell’Associazione Sportiva denominata “A.P. Aurora Treia” con sede in Via del Potenza, 5 acquisita al protocollo dell’Ente in data 16.07.2021, prott.14473 - 14474 nella quale, causa le avverse condizioni meteorologiche previste per i giorni 16 e 17 luglio 2021 (allerte meteo diramate dal servizio di Protezione Civile della regione Marche) veniva disposto l’annullamento delle date di venerdì 16 e sabato 17 luglio 2021 e comunicata la nuova data di lunedì 19 luglio 2021 oltre a martedì 20 luglio 2021;

VISTI:

- ◆ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11/06/2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33";
- ◆ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 - ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in particolare l'art. 7;
- ◆ i DD.LL. n. 44/2021, n. 52/2021, n. 65/2021;
- ◆ le delibere del Consiglio dei Ministri – da ultimo quella del 21/04/2021 - con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 luglio 2021;
- ◆ la delibera di Giunta Regione Marche n. 595 del 17 maggio 2021 di "Aggiornamento delle linee guida per le attività economiche e produttive";
- ◆ l'Ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021;
- ◆ l'Ordinanza del Ministero della salute del 18 giugno 2021, in particolare l'art. 1, che dispone l'applicabilità delle misure della zona bianca, nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, secondo il documento recante "Indicazioni della conferenza delle regioni e delle province autonome sulle zone bianche" del 28 maggio 2021;
- ◆ l'Ordinanza del Ministero della salute del 22 giugno 2021, in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 1, che dispone: *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario"*;

RICHIAMATI i propri precedenti atti e provvedimenti emanati in coerenza con le disposizioni regionali e governative, con i quali sono state adottate misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE e CONFERMATE tutte le prescrizioni imposte con la precedente ordinanza n. 50/77 del 12 luglio 2021 sia in materia di safety e security nonché quelle finalizzate al contrasto della diffusione del Covid-19 così come tracciate dalle linee guida "Indicazioni della conferenza delle regioni e delle province autonome sulle zone bianche" del 28 maggio 2021:

- predisporre adeguata informativa sulle misure di prevenzione da rispettare comprensibile anche agli avventori di altre nazionalità;

- definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso in entrata ed in uscita;

- riorganizzare gli spazi, al fine di garantire l'accesso in modo ordinato, per evitare assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento

interpersonale (detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;

- raccomandare l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni;

- potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura $>37,5^{\circ}\text{C}$;

- la postazione dedicata alla reception e alla cassa deve essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);

in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche;

- rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;

- non è consentito assistere in piedi allo spettacolo;

- ottimizzare l'assegnazione dei posti distribuendo gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone;

- i posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio) con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Utenti e lavoratori devono correttamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso e all'aperto secondo le disposizioni vigenti (per i bambini valgono le norme generali);

- l'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri;

- garantire la frequente pulizia e disinfezione, almeno al termine di ogni giornata, di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.);

- l'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata;

DATO ATTO che restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quali sale da ballo (e/o spazi/locali assimilati) all'aperto o al chiuso;

VISTA la necessità di regolamentare la circolazione adottando provvedimenti limitativi della sosta e del transito veicolare per ragioni di pubblico interesse per

migliorare la mobilità pedonale e veicolare in relazione allo svolgimento della manifestazione temporanea e dell'affluenza di pubblico prevista;

RAVVISATA la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

VISTO il nuovo programma della manifestazione così come comunicato dal Presidente dell'Associazione signor Cegna Stefano;

VISTA la necessità di attuare misure organizzative atte a gestire l'afflusso ed il deflusso del pubblico verso l'area evento circoscritta alla frazione di Passo di Treia e dato atto della presenza di aree di sosta a servizio della manifestazione, da individuarsi nelle zone limitrofe;

CONSIDERATA l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati e di intervenire con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

VALUTATO il rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone tenendo conto della distanza minima di sicurezza;

RICHIAMATI:

- 1 la delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015, concernente *“Recepimento accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera C, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*;
- 2 il D.M. 198/1996 *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*;
- 3 il D.M. 10 marzo 1998 *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”*;
- 4 la Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11.464 del 19/06/2017;
- 5 i DD.LL. n. 44/2021, n. 52/2021, n. 65/2021;
- 6 le delibere del Consiglio dei ministri – da ultimo quella del 21/04/2021 –, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 luglio 2021;
- 7 la delibera di Giunta Regione Marche n. 595 del 17 maggio 2021 di *“aggiornamento delle linee guida per le attività economiche e produttive”*;
- 8 le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali del 28 maggio 2021, che qui si richiamano ed il cui rispetto è condizione imprescindibile per l'effettuazione della manifestazione temporanea;

RICHIAMATE, inoltre, le circolari del Ministero dell'interno n. 555 del 7 giugno 2017 (*Circolare Gabrielli*) e del 28 luglio 2017 (*Circolare Morcone*);

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008, rubricato *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambito di applicazione”* e l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;

VISTA la circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017;

ACQUISITE agli atti del procedimento le note della Prefettura di Macerata – area I - prot. n. 26.210 del 9 giugno 2017 e prot. n. 12.340 dell'8 luglio 2017, con cui si prescrivono dispositivi e misure strutturali a salvaguardia della pubblica incolumità e la predisposizione da parte dell'organizzazione di adeguati piani di emergenza e di evacuazione;

VISTO il Regolamento comunale contenente disposizioni in materia di *security* e *safety* per manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 18 dicembre 2018;

DATO ATTO che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la sottoscritta Dott.ssa Barbara Foglia, responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”;

RICHIAMATA l'attenzione in ordine alle direttive impartite con le note prefettizie, succedutesi nel tempo, in tema di *safety* e *security*, quali imprescindibili requisiti per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche di carattere religioso, sportivo, turistico, musicale e d'intrattenimento, estendendosi successivamente tali misure di sicurezza a tutte le aree pedonali e anche in occasione di fiere e mercati, e richiedendo di assicurare per dette aree impedimenti anche fisici all'accesso di veicoli al fine di evitare commistioni del transito pedonale e veicolare;

CONSIDERATO che le misure di *safety* e *security* necessarie a tutelare l'incolumità delle persone devono essere calibrate in base alla tipologia dell'evento ed alla valutazione del rischio connesso, modulando le misure da adottare in relazione al concreto evolversi della manifestazione, alla localizzazione dei siti di affollamento, alla conformazione morfologica dei luoghi e delle arterie stradali di servizio e dall'entità prevedibile di affluenza di pubblico;

VISTI gli articoli 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il decreto n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, a parziale modifica ed integrazione dell'ordinanza n. 50/77 del 12 luglio 2021:

⇒ Il divieto di sosta in piazza Monsignor Tarcisio Carboni, piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dalle ore 15:00 del giorno di lunedì 12 luglio alle ore 08:00 di mercoledì

21 luglio 2021 in tutta l'area della piazza per consentire lo svolgimento della manifestazione e lo smontaggio delle attrezzature;

- ⇒ Il divieto di sosta e di transito in via dell'Asilo, nel tratto ricompreso dal civico n. 11 e l'intersezione con Corso Garibaldi ed in via Santa Caterina da Siena, tratto adiacente piazza Don Tarciso Carboni, nei giorni e limitatamente agli orari di seguito indicati:
- Lunedì 19 e martedì 20 luglio 2021 dalle ore 19:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;

Dal rispetto dei divieti di sosta e di transito sopra prescritti sono esclusi i veicoli di soccorso, di pronto intervento in servizio di emergenza ed i veicoli dell'organizzazione muniti di apposito contrassegno identificativo.

All'inottemperanza dei divieti e delle limitazioni prescritte conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli in difetto.

Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Al Comando Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

ORDINA, inoltre,

Il divieto, per motivi di sicurezza pubblica, di installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati.

PROVVEDIMENTI DI SECURITY E DI SAFETY

Per quanto sopra in dettaglio specificato, viene indicata come area della manifestazione temporanea la porzione della frazione di Passo di Treia individuata in via Dell'Asilo, Piazza Tarciso Carboni, via di Villa Pacis, via Santa Caterina da Siena (sino all'incrocio con via Beato Pietro).

La sicurezza dell'area evento verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento costituite da plinti in cemento o veicoli posizionati in corrispondenza degli accessi, per la preclusione del transito non autorizzato di mezzi potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza dei partecipanti, preservando i siti di affollamento.

Il posizionamento delle barriere antisfondamento deve essere effettuato nei seguenti punti:

- in corrispondenza dell'intersezione tra via Santa Caterina da Siena e via Beato Pietro e tra via Dell'Asilo e via Santa Caterina da Siena, all'altezza del civico n. 11 di via Dell'Asilo;
- in corrispondenza intersezione di via di Villa Pacis con via dell'Asilo.

Si dovrà assicurare il transito dei mezzi di soccorso ed in servizio di emergenza garantendo lo spostamento, mediante personale individuato dall'organizzazione presente, senza soluzione di continuità, in corrispondenza dei presidi materiali posti a protezione ed a garanzia di sicurezza (plinti in cemento - autoveicoli) dell'area dell'evento.

Il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà effettuare una valutazione dei rischi e predisporre un piano di emergenza riportante indicazioni in ordine a:

- individuazione delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;

- specifiche misure per il soccorso alle persone diversamente abili.

Il personale dell'organizzazione garantirà l'accessibilità per tutta la durata della manifestazione delle vie di fuga e il transito dei veicoli dei residenti, per raggiungere il proprio domicilio compatibilmente con lo svolgimento dello spettacolo e l'affollamento dell'area/evento.

Sarà cura dell'organizzazione predisporre un numero di estintori adeguato (n. 1 estintore ogni 200 mq. di superficie), secondo le normative vigenti, da posizionare sul retro-palco e presso ogni gruppo elettrogeno eventualmente utilizzato dalla manifestazione o nei pressi dei siti a rischio nonché controllare il rispetto del parametro numerico delle 200 persone.

Per quanto riguarda i valori di immissione sonori e/o gli orari di cui al "Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose temporanee, ai sensi della legge n. 447/1995, L.R. n. 28/2001 e D.G.R. n. 896/2003, si precisa il non rispetto dei valori limite e la concessione di una deroga per la durata della manifestazione (Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 02/04/2007 e ss.mm.ii.).

Nel caso in cui le circostanze contingibili connesse allo svolgimento della manifestazione temporanea e l'esigenza di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica lo richiedano, il personale della Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992 potranno prescrivere modifiche all'ordinaria viabilità, regolamentando in modo difforme i flussi veicolari e pedonali rispetto ai divieti ed alle limitazioni sopra prescritti e limitare il transito veicolare.

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore "Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi" per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici.

Il Responsabile del V Settore
Dott.ssa Barbara Foglia

Il Sindaco
Franco Capponi